



COMUNE DI GENZANO DI ROMA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

telefono: 06 93711311 fax: 06 93711215

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI IGIENE URBANA E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Servizio di recupero/smaltimento del Rifiuto secco indifferenziato residuo (EER 200301)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) n. 2 del
D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo stimato di € 400.000,0 IVA esclusa

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento

1. Oggetto dell'appalto sono le seguenti prestazioni che il Comune di Genzano di Roma, di seguito anche "Ente appaltante" o "Stazione appaltante" o "Comune", intende affidare a una Società specializzata esterna all'Ente, di seguito denominata "Società appaltatrice":

- a) Servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti urbani indifferenziati secchi residui Cod. EER 20.03.01 prodotti nel Comune di Genzano di Roma.

I rifiuti provengono dal servizio di raccolta rifiuti svolto, sull'intero territorio comunale, in modalità "porta a porta". La percentuale di raccolta differenziata sul territorio per l'anno 2023 si è attestata ad oltre il 79%. Il presente Atto disciplina pertanto la prestazione del Servizio di Trattamento Meccanico Biologico da parte dell'Appaltatore con riferimento ai rifiuti indifferenziati prodotti nel Comune di Genzano di Roma e conferiti presso l'impianto stesso.

Articolo 2 - Principi per lo svolgimento dei servizi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
2. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Articolo 3 - Osservanza delle disposizioni legislative

La Società appaltatrice deve osservare le disposizioni dettate dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto in materia di gestione dei rifiuti e di impatto ambientale. In particolare la Società appaltatrice deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - Durata dell'appalto

La durata del contratto è di 1 anno a decorrere dal 01 gennaio 2025 e scadenza al 31/12/2025. Il Comune, alla scadenza dei dodici mesi, valutate le ragioni di convenienza e l'interesse pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, ha la facoltà di prorogare il contratto, agli stessi patti prezzi e condizioni o a condizioni più favorevoli, per ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 5 – Corrispettivi - Importo stimato a base di gara e prezzo a base d'asta

5.1 Per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani l'importo complessivo stimato dell'appalto in oggetto è pari a € 400.000,00 per n. 12 mesi relativo al servizio per l'intero periodo contrattuale. Il corrispettivo a favore dell'Affidatario è stabilito in 165,00 €/tonnellata, secondo la tariffa vigente determinata dalla Regione Lazio con Det. n. G14984 del 13/11/2023, ad oggi rivalutata ad indice ISTAT ad € 175,61 a tonn oltre quanto stabilito in materia di benefit ambientale (Ecotassa di cui alla L.R. 42/98 - allegato A, e Decreto commissariale del 2005 così come recepito dalla Delibera di G. R. Lazio n. 516 del 18/07/2008) per un valore stimato di 11,32 €/tonnellata e quindi ad un costo unitario stimato di 186,93 €/ton, oltre IVA (al 10%).

5.2 Ogni anno, a far data dal 01 gennaio, la tariffa sarà soggetta ad adeguamento Istat così come previsto dalla determinazione della Regione Lazio num. G01571 del 16.02.2022.

5.3 Alla tariffa andranno addizionati i benefit ambientali così come stabiliti dalla Regione Lazio oggetto di conguaglio annuo rispetto alle quantità effettivamente conferite (punto 9.3.6.2 del citato decreto commissariale 15/2005 recepito dalla D.G.R. n. 516/2008), oltre IVA. Le parti prendono atto che in merito al c.d. benefit ambientale disciplinato dall'art. 29 della legge regionale num. 27/98 e dal seguente Decreto del Commissario della Regione Lazio n. 15/2005 e s.m.i. il ruolo dell'affidatario è quello di mero intermediario tra il Comune di Genzano di Roma quale soggetto conferente/obbligato e gli Enti beneficiari. In considerazione di ciò, laddove per effetto di intervento normativo o giurisdizionale, si rendesse necessaria la restituzione al Comune di Genzano di Roma di quanto versato a titolo di benefit ambientali, quest'ultimo garantisce sin da ora che, in una simile ipotesi, richiederà tale importo all'unico soggetto obbligato alla restituzione ovvero l'ente che ha ricevuto il c.d. benefit ambientale e che si asterrà dal porre in essere qualsiasi azione giudiziale di natura ordinaria e/o esecutiva nei confronti dell'affidatario.

5.4 L'importo di cui al precedente comma 5.1. è onnicomprensivo di ogni onere e costo occorrente per lo svolgimento a regola d'arte del Servizio, fatta eccezione per i costi delle prove radiometriche di cui al successivo comma.

5.5 Il Comune di Genzano di Roma rimborserà all'affidatario i costi sostenuti sia per lo smaltimento di carichi non conformi, sia per l'esecuzione delle prove radio metriche che si rendessero necessarie

con riferimento ai rifiuti indifferenziati conferiti dal Comune di Genzano di Roma o da soggetti terzi da questa autorizzati. L'impianto effettuerà sui rifiuti in entrata i controlli sulla radioattività tramite il portale per il rilevamento di materiali radioattivi di cui è dotato; se dal controllo effettuato dovesse risultare presenza di sostanze radioattive, il mezzo sarà sottoposto a fermo fino a determinazione e isolamento della sorgente radioattiva. Per l'esecuzione delle prestazioni afferenti alle prove radiometriche da affidare a terzi, l'Appaltatore si impegna fin da ora a selezionare le migliori offerte disponibili sul mercato. Il rimborso di detti costi sarà effettuato nel rispetto delle modalità di pagamento previste nel presente articolo, previa debita rendicontazione al Comune di Genzano di Roma.

5.6 L'Affidatario fatturerà i corrispettivi dovuti entro il 10 del mese successivo, sulla scorta dei quantitativi conferiti nel mese di riferimento. Le fatture verranno inviate in ossequio alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Genzano di Roma – AREA FINANZIARIA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI IGIENE URBANA E TRANSIZIONE ECOLOGICA . Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere: a) codice identificativo gara (CIG) b) codice IBAN della Società; c) Codice univoco ufficio (Ambiente) : **YX6NOR**;

5.7 In caso di mancato pagamento del corrispettivo nei termini sopra indicati, l'Affidatario, avrà facoltà di sospendere il servizio, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., inviando comunicazione a mezzo PEC, anche in relazione al mancato pagamento di una sola fattura. E' comunque fatta salva la facoltà da parte dell'Appaltatore di richiedere la risoluzione del Contratto con comunicazione da inviarsi con PEC con preavviso di 30 giorni dalla data di spedizione. Scaduti i termini di pagamento sopra convenuti saranno comunque dovuti gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 s.m.i.

5.8 Ai fini della determinazione delle quantità conferite le parti riconoscono validità unicamente ai cartellini redatti in occasione delle operazioni di pesa che si svolgeranno presso gli impianti destinatari dello smaltimento/trattamento finale in occasione di ogni singolo scarico.

5.9 I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

5.10 A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

5.11 I pagamenti saranno effettuati **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della fattura attraverso la piattaforma S.D.I. ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012. Le fatturazioni da parte delle ditte aggiudicatrici dovranno conformarsi all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la

P.A., così come previsto e disciplinato dal D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89.

5.12 I pagamenti saranno soggetti all'applicazione dello *split payment* di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

5.13 Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

5.14 Il pagamento dei servizi verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario della ditta fornitrice i cui estremi e coordinate dovranno essere anche indicati sulle fatture. La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del *conto corrente dedicato* di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente); a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, l'aggiudicatario inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

5.15 Il Comune verificherà la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010.

5.16 Il Comune di Genzano di Roma, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà a verificare se l'Appaltatore sia adempiente all'obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui L'agenzia delle Entrate - Riscossione comunicasse che risulti un inadempimento a carico dell'Appaltatore, il Comune di Genzano di Roma applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.

Articolo 6 - Dati tecnici

Sulla base dei dati storici, si stima di raccogliere un quantitativo annuale pari a 2.030.000 Kg di rifiuto secco residuo indifferenziato Cod. EER 20 03 01; la raccolta viene effettuata su un (1) giorno settimanale e precisamente il Giovedì.

Il quantitativo espresso ,in quanto ricavato dai dati pregressi deve ritenersi comunque indicativo, non vincolante in alcun modo per la Stazione Appaltante, e potrà variare nel corso del tempo in relazione agli andamenti della effettiva raccolta presso il Comune. Per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante. Il servizio oggetto del presente appalto verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'appalto e per le quali si renda necessario il servizio medesimo. Il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti; alla ditta appaltatrice non verrà, pertanto, riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori. La ditta appaltatrice si impegna a ricevere un maggiore ovvero minore quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'appalto. Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

Articolo 7 – Conferimento dei rifiuti – Modalità di conferimento

Il Comune provvederà a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna indicato in offerta dall'Appaltatore. I conferimenti avverranno negli orari indicati dall'impianto articolati su 1 (uno) giorno la settimana. Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili e mezzi idonei a tale trasporto. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e formulario di identificazione rifiuto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Al momento del conferimento presso l'impianto dovrà essere eseguita una registrazione tramite doppia pesatura (lordo prima dello scarico e tara dopo lo scarico).

7.1 Nell'ambito e per la durata del presente Appalto, l'Amministrazione comunale si impegna a conferire, e l'Affidatario si impegna a ricevere presso l'Impianto, il quantitativo di rifiuti indicato nell'art.6 salvo le motivazioni di interdizione di cui all'art. 8.

7.2 Le operazioni di gestione dei rifiuti saranno documentate dal Committente e dall'Appaltatore, per quanto di rispettiva competenza, in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

7.3 Il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso l'Impianto e ogni ulteriore attività sono effettuati esclusivamente dal gestore dei servizi di igiene urbana (Soc. in house Volsca Ambiente e Servizi

spa), che risulta essere titolare di tutte le autorizzazioni e degli altri atti di consenso necessari, nonché di possedere i mezzi e il personale idonei e abilitati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

PARTE II

ASPETTI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DEI SERVIZI

Articolo 8 – Sospensione totale o parziale delle prestazioni per cause di forza maggiore

8.1 L’Affidatario ha la facoltà di non procedere al ritiro dei rifiuti conferiti dall’Amministrazione comunale, ancorché previsti nei limiti dei quantitativi convenuti, qualora si verificano circostanze non imputabili alla stessa che determinino, in tutto o in parte, l’impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell’Impianto.

8.2 - Devono intendersi circostanze non imputabili all’Affidatario, che determinano in tutto o in parte l’impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell’Impianto anche quelle che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano:

- 1) fermate dell’Impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altra causa;
- 2) scioperi;
- 3) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- 4) blocchi o embarghi;
- 5) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;
- 6) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- 7) leggi, normative, atti, provvedimenti, comportamenti o omissioni dell’Autorità, ivi inclusi, la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune (ad esempio la revoca, la variazione, l’annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdettivi);
- 8) provvedimenti, comportamenti o omissioni della Regione Lazio o di altri soggetti pubblici competenti, ivi inclusi la Provincia di Roma ed il Comune, che rendano impossibile il conferimento dei rifiuti;
- 9) sospensione del servizio qualora intervenga una richiesta di interruzione dei conferimenti di

Rifiuti da parte del Comune dove è sito l'impianto;

10) saturazione dei limiti di stoccaggio autorizzati avvenuta per qualsiasi causa (sospensione dei conferimenti da parte di impianti finali di recupero e/o di smaltimento, fermo dell'impianto in seguito a guasti che impediscono la lavorazione dei rifiuti ecc).

8.3 Al verificarsi dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario dovrà dare tempestiva comunicazione via PEC all'Amministrazione comunale che, di conseguenza, procederà alla immediata sospensione dei conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento dei rifiuti presso l'Impianto. L'Affidatario comunicherà con le medesime modalità l'avvenuto ripristino.

8.4 Le Parti si danno atto che nulla è rispettivamente dovuto, a qualsivoglia titolo, durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo.

Articolo 9 - Subappalto

9.1 La gestione dei servizi deve essere interamente svolta dalla Società appaltatrice con possibilità di subappaltare esclusivamente nei limiti e termini previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 10 – Caratteristiche dei rifiuti conferiti

10.1 È in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all'Impianto.

10.2 L'Affidatario ha facoltà, in ogni momento e senza preavviso, di effettuare verifiche, anche visive, e controlli analitici, anche a campione, sulla tipologia e/o composizione dei rifiuti conferiti all'Impianto (la verifica sarà effettuata previa comunicazione scritta al comune, il quale potrà effettuare il controllo in contraddittorio).

10.3 Qualora a seguito delle verifiche e/o dei controlli analitici i rifiuti conferiti risultassero non corrispondenti per tipologia e/o composizione al codice CER 200301, l'Affidatario potrà sospendere i conferimenti e comunicherà tale circostanza all'Amministrazione comunale nonché a tutti gli Enti Competenti. I rifiuti considerati non idonei saranno pertanto respinti dall'Affidatario e l'Amministrazione comunale avrà l'obbligo di immediato ritiro. Ove l'Amministrazione comunale non provveda, lo smaltimento sarà effettuato dall'Affidatario, verso altro operatore, con obbligo di rimborso delle spese sostenute a carico dell'Amministrazione comunale.

10.4 La ripetuta difformità dei rifiuti conferiti dall'Amministrazione comunale rispetto a quelli rientranti nei codici contrattualizzati, debitamente constatata, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato.

Articolo 11 – Garanzia definitiva

11.1 Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 la Società appaltatrice deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale riportato nell'art.5 del presente capitolato. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 80, del D.Lgs. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

11.2 L'Ente appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio . L'Ente appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

11.3 La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

11.4 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 . La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

11.5 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità dell'appalto, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore di idoneo analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art. 12- Risoluzione del contratto

12.1 Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- 1) fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale);
- 2) inosservanza di leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- 3) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2017;
- 4) accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- 5) mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al servizio oggetto del presente contratto.

12.2 La Ditta aggiudicataria ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta a norma dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Committente si renda inadempiente rispetto ad una sola delle obbligazioni, di seguito elencate e da ritenersi essenziali:

- 1) inosservanza degli obblighi e/o violazione dei divieti in tema di tipologia, composizione e altre caratteristiche qualitative dei rifiuti conferiti;
- 2) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10: sarà considerato inadempimento il comportamento del Committente che determini l'emissione da parte dell'Appaltatore nei confronti dello stesso Committente di almeno tre non conformità contestate per iscritto e classificate come

“gravi”;

3) mancato pagamento degli importi dovuti entro i termini di cui al precedente art. 5, con riferimento anche ad una sola fatturazione.

Articolo 13 – Tutela dei dati personali

13.1 Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dell’affidatario di dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento U.E. 2016/679, recepito con D.Lgs.101 del 10/08/2018. Il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.

13.2 Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l’espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all’esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- i dati personali dell’affidatario sono riportati negli allegati all’offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell’espletamento delle procedure di affidamento (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico economica del concorrente all’esecuzione della fornitura) nonché dell’aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati forniti dall’affidatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l’esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali.

13.3 L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l’impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

13.4 Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell’ambito dell’accertamento del requisito di idoneità morale del contraente, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell’interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, non possono essere utilizzati in alcun modo.

13.5 I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati,

espressamente designati dalla Stazione Appaltante tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

13.6 I dati possono essere comunicati:

- a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; - a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 14 – Protocollo di legalità

14.1 Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

14.2 Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

14.3 La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 15 – Rinvio a disposizioni di legge

15.1 Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti, il D.Lgs 36/2023, il D. Lgs. n. 152/2006, le norme del codice civile ed ogni altra norma o disposizione in materia, anche futura.

Il RUP

Ing. Bruno Bernardi